



I. C. "ANDREA CAMILLERI"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
VIA F. COMPAGNA, 18- 92026 FAVARA (AG)
TEL. 0922-415965/070123 C.F. 93062340844
Cod. Univoco UFF1HE

Email: agic85800g@istruzione.it PEC: agic85800g@pec.istruzione.it
<https://www.icandreacamilleri.edu.it/>

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 dicembre 2025 con delibera n. 78

SOMMARIO

Articolo 1	Finalità, principi e ambito di applicazione
Articolo 2	Soglie di rilevanza europea e programmazione
Articolo 3	Il Responsabile Unico del Progetto
Articolo 4	Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale
Articolo 5	Strumenti di acquisto e di negoziazione
Articolo 6	Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti
Articolo 7	Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie
Articolo 8	Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici (D.L. 127/2025)
Articolo 9	Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici
Articolo 10	Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti
Articolo 11	Individuazione operatori economici
Articolo 12	Principio di rotazione
Articolo 13	Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale
Articolo 14	Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
Articolo 15	Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione
Articolo 16	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 17	Stipula dei contratti
Articolo 18	Esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 19	Collaudo
Articolo 20	Pagamenti
Articolo 21	Entrata in vigore, validità, esclusioni e abrogazioni
Articolo 22	Pubblicità
Articolo 23	Rinvio esterno
Articolo 24	Approvazione e revisione

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, Quaderno n. 1 del 5 febbraio 2024 – Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, recante Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Ulteriori riferimenti

In materia di viaggi di istruzione, si richiama altresì la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 7254 del 24 settembre 2025, recante indicazioni operative per l'anno scolastico 2025/2026.

Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali relative all'affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni:

- a) di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 2,

*Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori,
forniture e servizi* Pag. 3 | 22

- lettera a), del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- b) di importo inferiore a euro 140.000,00 per i contratti di concessione relativi ai servizi di distribuzione automatica, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.
2. L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica, che opera in regime di autonomia per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, si ispira ai principi generali di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, ai seguenti:
- principio del risultato, volto ad assicurare l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - principio della fiducia, fondato sulla reciproca collaborazione e correttezza tra amministrazione e operatori economici;
 - principio dell'accesso al mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
 - principio di buona fede e tutela dell'affidamento, nei rapporti tra Istituzione scolastica e operatori economici;
 - principio di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale;
 - principio di auto-organizzazione amministrativa, nell'esecuzione di lavori e nell'acquisizione di beni e servizi;
 - principio di autonomia contrattuale, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche a titolo gratuito, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, con possibilità di rinegoziazione secondo buona fede in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili;
 - principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, anche al fine di favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;
 - principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche in caso di subappalto.

Art. 2 Soglie di rilevanza europea e programmazione

1. Articolo 2 – Soglie di rilevanza europea, divieto di frazionamento e programmazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), le soglie di rilevanza europea, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono le seguenti:

- a) euro 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 143.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni centrali.

Per le istituzioni scolastiche, quali amministrazioni non centrali, si applica la soglia di euro 221.000,00 per gli appalti di forniture e servizi.

Le suddette soglie sono periodicamente aggiornate con provvedimenti della Commissione europea, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

- 2. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti e delle forniture, finalizzato ad eludere le soglie di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. A tal fine, la stazione appaltante assicura una corretta definizione del fabbisogno e un'adeguata programmazione degli acquisti.

- 3. Sono soggetti all'obbligo di programmazione:

- a) i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a euro 150.000,00;
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a euro 140.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

- 1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante contratto, la stazione appaltante nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
- 2. Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto del presente Regolamento, è il Dirigente scolastico, che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel rispetto delle disposizioni di cui:
 - all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
 - all'Allegato I.2 del medesimo decreto;
 - all'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. Il Dirigente scolastico svolge altresì le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, fatta eccezione

per i contratti di particolare rilevanza sotto il profilo qualitativo o economico, individuati nell'Allegato II.14 del medesimo decreto, per i quali il Direttore dell'esecuzione deve essere distinto dal RUP.

4. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il RUP è tenuto ad astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, ed è obbligato a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) o di altro personale appositamente individuato.
5. Il Dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di specifiche attività negoziali al DSGA o a propri collaboratori, nel rispetto della normativa vigente.
6. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) compete, in ogni caso, la gestione dell'attività negoziale connessa al fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.
7. Qualora non siano disponibili, all'interno dell'Istituzione scolastica, le competenze professionali necessarie allo svolgimento di specifiche attività, il Dirigente scolastico può individuare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, nei limiti di spesa del progetto e nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h), del D.I. 129/2018, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2024.

Articolo 4 – Funzioni e poteri del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale

1. Le funzioni e i poteri del Dirigente scolastico in materia di attività negoziale sono disciplinati dall'art. 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il Dirigente scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto, esercitando i poteri di gestione, organizzazione e controllo, in coerenza con il Programma Annuale e con le finalità istituzionali dell'Istituzione scolastica.
3. Le funzioni e i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati dall'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento alla definizione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente scolastico.

Articolo 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto della normativa vigente e del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, utilizza prioritariamente i seguenti strumenti di acquisto:
 - a) Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ove attive e idonee a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;
 - b) in assenza di convenzioni attive o qualora le stesse non risultino idonee per carenza di caratteristiche essenziali:
 - Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.;
 - Sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente;
 - c) in caso di indisponibilità o inidoneità degli strumenti di cui alle lettere precedenti:
 - utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - ricorso a procedure in forma associata, anche attraverso reti di scuole;
 - svolgimento di procedure autonome, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
2. Gli affidamenti sono effettuati mediante l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.
3. È ammesso, in via eccezionale, il ricorso a procedure di acquisto non telematiche per affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00, IVA esclusa, nei casi di oggettiva impossibilità o difficoltà di utilizzo delle piattaforme digitali, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e trasparenza, come indicato anche nei comunicati ANAC.

Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto della normativa vigente e del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, utilizza prioritariamente i seguenti strumenti di acquisto:
 - a) Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ove attive e idonee a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;
 - b) in assenza di convenzioni attive o qualora le stesse non risultino idonee per carenza di caratteristiche essenziali:
 - Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.;
 - Sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente;

c) in caso di indisponibilità o inidoneità degli strumenti di cui alle lettere precedenti:

- utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - ricorso a procedure in forma associata, anche attraverso reti di scuole;
 - svolgimento di procedure autonome, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
2. Gli affidamenti sono effettuati mediante l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.
 3. È ammesso, in via eccezionale, il ricorso a procedure di acquisto non telematiche per affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00, IVA esclusa, nei casi di oggettiva impossibilità o difficoltà di utilizzo delle piattaforme digitali, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie

SERVIZI E FORNITURE

A. Affidamenti di importo fino a euro 10.000,00

Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo fino a euro 10.000,00 si applica quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

B. Affidamenti di importo superiore a euro 10.000,00 e inferiore a euro 140.000,00

Il Dirigente scolastico svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria.

L'affidamento avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione e assicurando la scelta di operatori in possesso di adeguata esperienza.

C. Affidamenti di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. Il Dirigente scolastico svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante indagini di mercato o elenchi di operatori economici, nel rispetto dell'Allegato II.1 del Codice.

2. Gli importi indicati si intendono automaticamente adeguati alle eventuali modifiche normative o a disposizioni derogatorie vigenti.

LAVORI

D. Affidamenti di importo inferiore a euro 150.000,00

1. Il Dirigente scolastico svolge autonomamente l'attività negoziale.

L'affidamento avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi generali e della scelta di operatori qualificati.

2. Gli importi si intendono automaticamente adeguati alle eventuali modifiche normative o derogatorie.

E. Affidamenti di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00

1. Il Dirigente scolastico svolge l'attività negoziale previa deliberazione del Consiglio di Istituto. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante indagini di mercato.
2. Gli importi si intendono automaticamente adeguati alle eventuali modifiche normative o derogatorie.

F. Affidamenti di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza europea

1. Il Dirigente scolastico svolge l'attività negoziale previa deliberazione del Consiglio di Istituto. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati mediante indagini di mercato.
2. Gli importi si intendono automaticamente adeguati alle eventuali modifiche normative o derogatorie.

Divieto di frazionamento

È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture al fine di eludere le soglie di importo previste dal Codice dei contratti pubblici e dal presente Regolamento.

<i>OGGETTO</i>	<i>IMPORTO</i> <i>(dal 1° gennaio 2024)</i>	<i>PROCEDURA</i> <i>(dal 1° gennaio 2024)</i>
<i>Affidamento di servizi e forniture</i>	Inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
<i>Affidamento di servizi e forniture</i>	Pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore a € 221.000,00	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici
<i>Affidamento di</i>	Inferiore a € 150.000,00	Affidamento diretto

<i>lavori</i>	Pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici
	Pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.382.000,00	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 operatori economici

Le soglie sopra indicate sono quelle previste dall'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e si intendono automaticamente aggiornate in caso di modifiche disposte dalla Commissione europea o da successive disposizioni normative.

Articolo 8 – Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I viaggi di istruzione costituiscono attività educative e didattiche e comprendono:

- uscite didattiche (nell'ambito dell'orario scolastico);
- visite guidate (di durata giornaliera);
- viaggi di istruzione (con uno o più pernottamenti).

Tali attività sono programmate nell'ambito del Piano Annuale dei viaggi e delle visite, deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.

2. Il Piano Annuale può essere:

- a) unitario, comprendente tutte le tipologie di attività, con un'unica procedura di affidamento;
- b) articolato per tipologie, con distinte procedure di affidamento.

In tal caso, i viaggi possono essere differenziati, a titolo esemplificativo, in:

- viaggi sul territorio nazionale;
- viaggi all'estero;
- stage linguistici;
- percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
- programmi Erasmus+.

3. L'Istituzione scolastica può procedere autonomamente all'affidamento dei servizi per l'organizzazione dei viaggi di istruzione per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso e del principio di rotazione.

4. I servizi per l'organizzazione dei viaggi di istruzione sono acquisiti secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, per importi inferiori a euro 140.000,00;

b) procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per importi pari o superiori a euro 140.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza europea.

In tali procedure, l'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare valorizzazione degli elementi qualitativi, tra cui:

- sicurezza dei trasporti;
- accessibilità per le persone con disabilità;
- competenze e qualificazione del personale impiegato.

I contratti relativi ai viaggi di istruzione, in quanto servizi ad alta intensità di manodopera, prevedono una prevalenza degli elementi qualitativi rispetto a quelli economici, nel rispetto della normativa vigente.

5. Anche in caso di affidamento diretto, l'Istituzione scolastica acquisisce dagli operatori economici apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti qualitativi, con particolare riferimento alla sicurezza, all'accessibilità e alle competenze professionali del personale impiegato.

Articolo 9 – Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici–

1. Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in vigore dal 31 dicembre 2024, ha introdotto modifiche e aggiornamenti alla disciplina dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla materia delle concessioni.
2. Per i contratti di concessione di servizi di importo inferiore a euro 140.000,00, non è richiesto il possesso di specifici livelli di qualificazione da parte della stazione appaltante.
3. Per i contratti di concessione di servizi di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, la stazione appaltante deve essere in possesso di adeguata qualificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, nonché garantire la presenza di competenze adeguate, anche in relazione alla gestione dei piani economico-finanziari e dei rischi.
4. Le procedure di affidamento delle concessioni di servizi sono disciplinate dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dall'art. 187 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10 – Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti

1. Il ciclo di vita dei contratti pubblici è gestito mediante piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), in conformità alle disposizioni di cui al Libro I, Parte II, articoli da 19 a 36, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il processo di digitalizzazione consente di:
 - semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti;
 - assicurare la qualità, l'integrità e la tempestività dei dati;
 - garantire maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni;
 - attuare il principio dell'unicità dell'invio e del luogo di prima pubblicazione dei dati ("once only").

Articolo 11 – Individuazioni operatori economici

1. In caso di affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, l'affidatario può essere individuato tra:
 - Iscritti in elenchi o albi della scuola
 - in base alle pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni. In tal caso il Dirigente Scolastico può svolgere consultazioni preliminari di mercato a carattere informale, al fine di individuare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse
2. In caso di affidamento previa consultazione di operatori economici, la consultazione del mercato può avvenire mediante:
 - l'acquisizione e il confronto di preventivi
 - la consultazione di cataloghi, anche del mercato elettronico, la comparazione di listini di mercato o di preventivi precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni
 - la pubblicazione di un avviso pubblico, diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali. L'avviso pubblico va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e deve chiaramente esplicitare che tale attività è finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo per l'Istituzione scolastica (Parere MIT n.3225/2025)
 - procedure – indagini telematiche offerte dal mercato elettronico.
3. Nelle procedure negoziate fino alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici gli

operatori da consultare devono essere scelti **in modo trasparente e concorrenziale**, utilizzando:

→ **Indagini di mercato** – ovvero ricerche preliminari per individuare le imprese interessate e qualificate.

→ **Elenchi di operatori economici** presenti su **piattaforme certificate di acquisto** (ad esempio piattaforme come MEPA).

4. criteri di scelta degli operatori economici da invitare

Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il comma 2 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti non possono ricorrere al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo il ricorrere di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

Pertanto, con riferimento alle procedure negoziate senza bando, precedute da apposita indagine esplorativa e con previsione di invito a n. 5 operatori economici, una volta scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, qualora pervenga un numero di candidature superiore a 5, si procederà, nel rispetto della normativa vigente, alla redazione di apposite graduatorie in ordine crescente sulla base dei seguenti criteri (*):

- a) Fatturato globale dell'operatore economico relativo all'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- b) Numero di personale dipendente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in servizio al momento della presentazione dell'istanza;
- c) Esperienza pregressa documentata, riferita a prestazioni analoghe.

Accertata l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati come segue:

dalla graduatoria di cui alla lettera a): saranno invitati n. 2 (due) operatori economici, di cui uno con il maggior fatturato e uno con il minor fatturato, purché in ogni caso superiore all'importo posto a base della procedura;

dalla graduatoria di cui alla lettera b): saranno invitati n. 2 (due) operatori economici, di cui uno con il maggior numero di unità di personale e uno con il minor numero di unità di personale;

dalla graduatoria di cui alla lettera c): sarà invitato n. 1 (uno) operatore economico, individuato in quello con il maggior numero di prestazioni analoghe documentate, purché di importo complessivamente superiore all'importo posto a base della procedura.

In deroga a quanto sopra disposto, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di prevedere, nella documentazione di gara, diversi limiti al numero massimo di operatori economici da invitare, ovvero di non prevedere alcun limite numerico.

(*) I criteri di scelta potranno essere adattati in relazione alla specificità dell'affidamento, alla natura delle prestazioni richieste e alle esigenze della stazione appaltante.

Articolo 12 - Principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), gli affidamenti sono effettuati nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione di tale principio, non è consentito l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel medesimo settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi.
2. È consentita la deroga al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00, IVA esclusa.
3. In casi adeguatamente motivati, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario, con riferimento congiunto ai seguenti elementi:
 - a) struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente contratto;
 - d) qualità della prestazione resa.
4. Il principio di rotazione non si applica alle procedure negoziate senza bando, per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto e fino alle soglie di rilevanza europea, qualora l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura.
5. Il principio di rotazione non si applica altresì agli affidamenti che non risultino riconducibili alla medesima fascia di valore economico, per importi superiori a euro 5.000,00, come di seguito definite:

BENI E SERVIZI

Fascia	Importo
1	da 5.001,00 fino a 9.999,99
2	da 10.000,00 fino a € 14.999,99
3	da 15.000,00 fino a € 19.999,99
4	da 20.000,00 fino € 24.999,99
5	da 25.000,00 fino a 29.999,99

6	da 30.000,00 fino a 39.999,99
7	da 40.000,00 fino a 49.999,99
8	da 50.000,00 fino a 74.999,99
9	da 75.000,00 fino a € 99.999,99
10	da 100.000,00 fino a 139.999,99
11	da 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

LAVORI

Fascia	Importo
1	da € 5.001 fino a € 39.999,99
2	da € 40.000 fino a € 149.999,99
3	da € 150.000 fino a 449.999,99
4	da 500.000,00 fino a 999.9999,99
5	Da 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

(*) Le fasce economiche sopra indicate potranno essere aggiornate o rimodulate dalla stazione appaltante in relazione a specifiche esigenze organizzative, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e della normativa vigente.

Articolo 13 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nonché dalla ulteriore normativa vigente in materia.
2. Le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale, nonché i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'art. 48 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola e inseriti nel sito istituzionale dell'istituzione scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità legale e trasparenza.
3. Il Dirigente scolastico provvede a informare periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti stipulati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento, nonché sugli altri aspetti rilevanti dell'attività negoziale.
4. È garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli interessati, in relazione alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della

normativa vigente in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato.

5. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) cura la tenuta e la conservazione della documentazione relativa all'attività contrattuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e della normativa vigente in materia di archiviazione e gestione documentale.

Articolo 14 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento diretto, con o senza previa consultazione di operatori economici, di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non è richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53 del medesimo Codice.
2. La garanzia provvisoria può essere richiesta nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. 36/2023, qualora, in relazione alla tipologia e alla specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali esigenze sono esplicitate nella decisione di contrarre, nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
3. Qualora richiesta, la garanzia provvisoria non può superare l'1% dell'importo indicato nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.
5. La garanzia definitiva è, in linea generale, obbligatoria per l'esecuzione dei contratti. Tuttavia, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiederla, anche per i contratti attuativi di accordi quadro, nel rispetto della normativa vigente.
6. La deroga alla richiesta della garanzia definitiva può essere disposta dal Dirigente scolastico, sulla base di adeguata motivazione, anche con riferimento ai seguenti elementi:
 - esiguità dell'importo dell'affidamento (fino a euro 5.000,00);
 - pregresse esperienze analoghe maturate dall'operatore economico con altre istituzioni scolastiche;
 - pregresse e comprovate esperienze positive con la medesima istituzione scolastica;
 - applicazione di condizioni economiche migliorative rispetto all'importo posto a base della procedura;
 - tempi di esecuzione particolarmente ridotti (fornitura o servizio immediatamente eseguibile, indicativamente entro 5 giorni);

- affidamenti a Enti del Terzo Settore o ad associazioni culturali;
 - situazioni di urgenza tali da rendere incompatibile la richiesta della garanzia con i tempi dell'affidamento.
7. Qualora richiesta, la garanzia definitiva è determinata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

(*) Le motivazioni sopra indicate hanno carattere esemplificativo e possono essere adattate in relazione alla specificità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 15 – Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

1. Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. Per gli affidamenti di importo superiore a euro 40.000,00, la verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Per le procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00, la stazione appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici su base campionaria, secondo quanto previsto dal successivo comma.
4. Le verifiche a campione sono effettuate con cadenza almeno semestrale, mediante estrazione casuale di un campione pari al 10% degli operatori economici affidatari nel periodo di riferimento. Il sorteggio è effettuato dal Dirigente scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
5. Resta ferma la facoltà del Responsabile Unico del Progetto (RUP) di disporre ulteriori verifiche in qualsiasi momento, qualora lo ritenga opportuno.
6. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:
 - alla risoluzione del contratto;
 - all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
 - alla segnalazione all'ANAC;
 - all'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'eventuale esclusione dell'operatore economico dalle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo determinato.

7. Nelle procedure negoziate, qualora si verifichi un malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorso il termine di trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente può disporre l'aggiudicazione, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione non verificabili per cause tecniche.
8. In tali casi, la stazione appaltante è comunque tenuta a completare le verifiche sul possesso dei requisiti entro un termine congruo.
9. Qualora, all'esito dei controlli successivi, sia accertata la carenza dei requisiti in capo all'operatore economico, la stazione appaltante procede:
 - alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione;
 - alla dichiarazione di inefficacia o alla risoluzione del contratto;
 - all'eventuale recesso dal contratto, con pagamento delle sole prestazioni utilmente eseguite nei limiti delle utilità conseguite;
 - alle segnalazioni alle competenti autorità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti pubblici devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tal fine, gli operatori economici affidatari hanno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare all'Istituzione scolastica:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. Tutti i pagamenti devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), al fine di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17 - Stipula dei contratti

1. Il Dirigente scolastico provvede alla stipula del contratto con l'operatore economico individuato, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
2. In caso di affidamento diretto o di procedura negoziata, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) o mediante sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).
3. Il contratto è perfezionato previa:
 - a) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico attestante l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti;
 - b) verifica delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.
4. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli atti della procedura (lettera di invito, richiesta di preventivo, avviso pubblico o bando di gara) e deve includere, di norma:
 - le condizioni di esecuzione della prestazione;
 - il corrispettivo e le modalità di pagamento;
 - le clausole di risoluzione del contratto;
 - eventuali penali in caso di inadempimento o esecuzione in danno;
 - la clausola di recesso in caso di sopravvenuta attivazione di convenzioni CONSIP più vantaggiose.
5. Il contratto deve prevedere termini di durata certi. La durata non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
6. Il contratto può prevedere clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Tali clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni oggettive che determinano una variazione del costo della prestazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, senza alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Articolo 18 – Esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto la vigilanza del Dirigente scolastico o di un suo delegato, il quale verifica la regolare esecuzione del contratto e segnala eventuali inadempienze o irregolarità.
2. In presenza di inadempimenti o di circostanze rilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto, il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'applicazione di penali, la risoluzione del contratto o ogni altra misura prevista dalla normativa vigente.
3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di avvalersi di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico per la tutela dei propri interessi, anche ai sensi delle disposizioni di diritto privato.

Articolo 19 – Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità devono essere completati entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo i casi di particolare complessità individuati nell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per i quali il termine può essere elevato fino a un anno.
3. Per i contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di servizi o forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico, complessità o innovazione, la stazione appaltante può prevedere la nomina di uno o più soggetti incaricati della verifica di conformità, diversi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione.
4. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
5. Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la stazione appaltante può prevedere la sostituzione del collaudo o della verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.

Tale certificato è rilasciato:

- dal Direttore dei lavori, per i lavori;
- dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), per servizi e forniture.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 20 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione del documento fiscale, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione mediante collaudo, verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente.
3. In caso di irregolarità nella documentazione fiscale o amministrativa, i termini di pagamento sono sospesi fino alla regolarizzazione della stessa.

Articolo 21 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
2. Dalla medesima data è abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione, da effettuarsi con le medesime modalità di approvazione, ovvero fino all'adeguamento conseguente a eventuali modifiche della normativa vigente.
4. Il Regolamento è soggetto ad aggiornamento automatico in caso di sopravvenute disposizioni normative nella materia disciplinata.
5. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli incarichi conferiti a persone fisiche esterne all'istituzione scolastica, per i quali si rinvia a specifico regolamento interno ovvero, in mancanza, alla normativa vigente di settore.

Articolo 22 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica, nella sezione "Albo on-line" e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali – Atti generali", ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità legale.

Articolo 23 – Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nonché al D.I. 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento al Titolo V – Attività negoziale;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati.

Articolo 24 – Approvazione

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 dicembre 2025 con delibera n. 78